

CONVENZIONE
RAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI
PER L'ESTENSIONE DEL CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO

(24 aprile 2001)

Addì 24 aprile 2001, in Roma,

tra

l'Unione degli industriali di Roma, rappresentata dal Dott. Carlo STIATTI, con la partecipazione della Rai Radiotelevisione Italiana, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Claudio CAPPON, assistito dal Dr. Raffaele DELVECCHIO, dal Dr. Valerio FIORESPINO e dall'Avv. Luigi MELONI

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata dal Segretario Nazionale, Dr. Paolo SERVENTI LONGHI, assistito dal Dr. Giancarlo TARTAGLIA, con la partecipazione dell'Unione Sindacale Giornalisti Rai, rappresentata dal Segretario Nazionale, Dr. Roberto NATALE

premesso

che, in data 11 aprile 2001, presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Sottosegretario Sen. Ornella Piloni, è stata ratificata, tra la Federazione Italiana Editori di Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico del 24 febbraio 2001;

è stata stipulata la seguente Convenzione:

la Rai Radiotelevisione Italiana darà applicazione al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico dell'11 aprile 2001, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro giornalistico, con validità 1° marzo 2001- 28 febbraio 2005.

Detto contratto si applica ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana, fatta eccezione – come convenuto nell'accordo del 24 febbraio 2001 – per l'articolo relativo al codice disciplinare che non trova applicazione nei confronti della Rai.

In relazione a quanto previsto dal CNLG la Rai erogherà, con le competenze del mese di maggio 2001, la prima frazione dell'incremento del minimo tabellare pari a lire 160.000 lorde (€ 82,63) con decorrenza 1° marzo 2001 e il conglobamento dell'E.D.R.

Detta frazione verrà erogata sulla base dei parametri aziendali in atto alla data del 28 febbraio 2001.

In relazione a quanto sopra detto le parti convengono di avviare una serie di incontri per trattare e definire, con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo, entro il 31 dicembre 2001, il rinnovo dell'Integrativo Rai Usigrai.

VERBALE DI ACCORDO
RAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI

(1° marzo 2002)

VERBALE DI ACCORDO

In data 1° marzo 2002

tra

la Rai Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali di Roma

e

l'Unione Sindacale del Giornalisti Rai, assistita dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso:

- che in data 24 aprile 2001 è stata stipulata tra l'Unione degli Industriali di Roma, con la partecipazione della Rai –Radiotelevisione Italiana, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell' Usigrai, la convenzione per l'estensione alla Rai del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico dell'11 aprile 2001, con validità 1° marzo 2001 – 28 febbraio 2005;
- che tale Convenzione ha disciplinato l'erogazione con decorrenza 1° marzo 2001 della prima frazione dell'incremento del minimo tabellare, pari a lire 160.000 lorde (€82,63), ed il conglobamento dell'E.D.R.,

sulla base dei parametri aziendali in atto alla data del 28 febbraio 2001;

le Parti convengono di erogare, con decorrenza 1° marzo 2002, la seconda frazione dell'incremento del minimo tabellare pari a lire 120.000 lorde (€ 61,97), con riferimento ai parametri aziendali in atto alla data del 28 febbraio 2001 con il limite massimo di quello del caporedattore.

CONVENZIONE
RAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI
PER L'ESTENSIONE DEL
RINNOVO BIENNALE ECONOMICO

(16 settembre 2003)

VERBALE DI ACCORDO

In data 16 settembre 2003,

tra

la Rai - Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali di Roma, con la partecipazione della Rai – Radiotelevisione Italiana, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell'Usigrai, la Convenzione per l'estensione alla Rai del Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico dell'11 aprile 2001, avente validità fino al 28 febbraio 2005 per la parte normativa e fino al 28 febbraio 2003 per la parte retributiva;

che in data 9 luglio 2003, tra la FIEG e la FNSI si è proceduto al rinnovo della parte economica del contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per il biennio 1° marzo 2003-28 febbraio 2005;

le parti convengono di procedere all'applicazione degli incrementi retributivi previsti dal citato accordo di rinnovo del 9 luglio 2003, con le decorrenze ivi concordate.

ACCORDO INTEGRATIVO RAI – USIGRAI

(1° luglio 2002 – 30 giugno 2006)

ACCORDO INTEGRATIVO

Art. 1

(Applicazione del contratto)

In applicazione della Convenzione stipulata in data 24.04.2001 tra l'Unione degli Industriali di Roma, con la partecipazione della RAI – Radiotelevisione Italiana, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell'Usigrai, ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai - Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) si applica nel rispetto delle leggi n. 103/1975, n. 10/1985, n. 223/1990 che disciplinano la RAI, della legge n. 69/1963 e della legge sulla stampa e in relazione alle particolari caratteristiche tecniche del mezzo radiotelevisivo, unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative ed inscindibili.

Sono nulli gli eventuali accordi che menomano i diritti riconosciuti dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro e dal presente accordo integrativo.

Del presente accordo è parte integrante la Carta dei Diritti e dei Doveri del Giornalista Radiotelevisivo del Servizio Pubblico.

Art. 2

(Usigrai)

La Rai prende atto che l'Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai), statutariamente inquadrata nella FNSI, rappresenta i giornalisti dipendenti dalla RAI, ferme restando le attribuzioni proprie dei Comitati e dei Fiduciari di redazione come sancito dal CNLG e determinato dall'art. 21 del presente accordo.

Art. 3

(Orario di lavoro)

In conformità con l'art. 7 del CNLG la settimana corta dei giornalisti si attua ripartendo l'orario di lavoro settimanale (36 ore di massima) in cinque giorni.

La Direzione competente curerà che l'arco di impegno di lavoro non superi, se non in casi eccezionali, le 9 ore quotidiane.

Ferme le disposizioni sul lavoro settimanale, il giornalista non può essere chiamato al lavoro nel giorno in cui, per effetto della settimana corta, non deve effettuare prestazioni.

Tale giornata, nonché il giorno di riposo settimanale (che l'Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con qualsiasi giorno della settimana. Le giornate di cui sopra, quando fissate,

potranno essere spostate nei casi, con le modalità e con i limiti di recupero convenuti in sede aziendale tra la RAI e l'Usigrai.

In considerazione delle specifiche modalità di esplicazione dell'attività dei giornalisti RAI l'indennità compensativa del 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale) di cui al 15° comma dell'art. 7 del CNLG viene estesa a tutte le categorie e mansioni che operano in azienda.

La suddetta indennità viene aumentata di un punto percentuale per i giornalisti incaricati di svolgere servizi come inviato, per i capi servizio e vice capi redattori di "line", per i capiredattori di "line" ed i corrispondenti dall'estero.

In conseguenza della corresponsione della predetta indennità, non trovano applicazione le disposizioni in materia di lavoro straordinario di cui ai commi 10, 11, 13, 17 e 18 dell'art. 7 del vigente CNLG.

Relativamente al disposto di cui al comma 14 dell'art. 7 del CNLG si conviene che esso trova applicazione in Azienda compatibilmente con il 5° comma del presente articolo.

Dichiarazione a verbale

In relazione a quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 7 CNLG, nelle redazioni in cui i giornalisti lavorino prevalentemente al desk – Televideo, Rainews 24, Rainet – il Direttore, d'intesa con l'Azienda, proporrà le soluzioni necessarie alla effettiva applicazione della norma, dandone preventiva informazione al CdR.

Le Parti verificheranno lo stato di attuazione della norma, anche in riferimento al monte di giorni “extra line” che dovessero accumularsi, ed a modi e tempi del loro smaltimento.

Art. 4

(Minimi di stipendio)

I minimi di stipendio dei giornalisti, dei praticanti e dei telecineoperatori dipendenti della RAI sono quelli indicati nell'allegata tabella.

Nota a verbale

In coerenza con il percorso iniziato con l'accordo integrativo del 1997 che ha previsto l'allineamento del parametro del tco e del redattore, l'Azienda provvederà ad equiparare progressivamente il parametro del tco coordinatore/inviato a quello del caposervizio, nel corso della vigenza contrattuale, con la seguente scansione: 30% gennaio 2003 – 30% gennaio 2004 – 40% gennaio 2005.

L'importo di € 15,48, riconosciuto ai tco ordinari a seguito dell'assorbimento nei minimi stipendiali dell'indennità di doppia testata nella misura del 10%, è elevato ad € 24,00 lordi mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003.

L'importo di € 56,81, riconosciuto ai tco coordinatori/inviati, verrà assorbito dai maggiori importi percepiti in applicazione dell'equiparazione dei

parametri di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e comunque con la gradualità connessa alle scansioni temporali sopra indicate.

Tale trattamento economico è sostitutivo degli importi previsti dagli artt. 5 e 16 del presente accordo integrativo.

Le parti si danno, inoltre, atto che la figura del tco è parte essenziale della produzione giornalistica aziendale. Pertanto si incontreranno, entro il 31 gennaio 2003, per valutare i criteri di nuovi accessi.

Sempre nel corso della vigenza contrattuale, le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di trasformare la figura del tco coordinatore in “tutor dell’immagine”, quale responsabile del coordinamento della produzione delle immagini, dell’utilizzo degli archivi, nonché consulente del Direttore per quanto attiene alle immagini, rivedendo in questa direzione l’accordo del 10 novembre 1993.

I requisiti per l’attribuzione dell’incarico di tco inviato sono gli stessi previsti dalla dichiarazione a verbale in calce all’art. 7.

I giornalisti che svolgono la mansione di telecineoperatore potranno accedere alla mansione di redattore ordinario all’esito del positivo superamento di un apposito accertamento di idoneità (v. lettera all’Usigrai del 16 luglio 2002).

Le reintegrazioni ed integrazioni di organico di redattori verranno coperte per una quota di almeno il 10%, attraverso il mutamento di mansione dei telecineoperatori risultati idonei al termine del predetto accertamento, possibilmente mantenendo la redazione di inquadramento.

Al fine di utilizzare al meglio tutti i giornalisti per immagini, valorizzando le professionalità acquisite e superando i vincoli gestionali, l’Azienda fornirà, entro

il 31 dicembre 2002, ad ogni Direttore di testata, l'elenco nominativo dei tco disposti ad operare per altre testate sia in Italia che all'estero. L'elenco sarà disponibile anche attraverso i sistemi informatici aziendali e sarà corredato di ogni dato curriculare e professionale utile al migliore impiego del tco, con particolare riferimento alle esperienze di servizio già maturate in Italia e all'estero. L'inserimento nell'elenco avviene su richiesta del giornalista tco, che dovrà, peraltro, farsi carico di fornire e aggiornare i dati Curricolari e professionali di cui sopra. Dell'effettivo utilizzo per più testate l'Azienda darà conto in sede di Commissione Paritetica.

Art. 5

(Indennità di doppia testata)

Ai giornalisti professionisti che nell'ambito dell'Azienda siano chiamati a svolgere istituzionalmente la loro opera per più di una testata, in quanto ne derivi aggravio di lavoro, viene corrisposta una maggiorazione nella misura del 10% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza. Tale indennità viene corrisposta anche per le attività di coordinamento e di segreteria.

Ai giornalisti delle testate nazionali radiofoniche e/o televisive ai quali viene richiesto istituzionalmente di prestare attività indifferentemente per i notiziari e le altre trasmissioni della testata di appartenenza, in quanto ne derivi aggravio di lavoro, viene corrisposta un'indennità mensile pari al 3% del minimo gabellare della categoria di appartenenza.

Alla stessa indennità accedono anche i telecineoperatori delle testate nazionali che prestano attività per i notiziari e le altre trasmissioni delle testate di appartenenza e vengono chiamati ad effettuare le mansioni di cui all'accordo 29 maggio 1995 per più di una testata.

Art. 6

(Determinazione della retribuzione)

Ai fini della determinazione della retribuzione valgono, per i singoli istituti, le disposizioni del CNLG e del presente accordo.

Dichiarazioni a verbale

- 1) Ai fini di un adeguato calcolo della misura della 13° mensilità (che l'art. 15 del CNLG fissa in 30/26 della retribuzione mensile) si conviene che essa si determina maggiorando del 15,4% la retribuzione mensile stessa.

- 2) Le Parti convengono di mantenere il trattamento in atto relativamente all'indennità di mensa.

3) Resta confermato che ai redattori ordinari, agli inviati speciali ed ai capi servizio, in servizio alla data del 15.02.1996, che non ottengano il riconoscimento di superiori inquadramenti categoriali prima del compimento dell'ottavo anno di permanenza nella categoria o mansione a tale data ricoperte, sarà corrisposto un particolare aumento di anzianità nella misura del 6% del minimo dello stipendio della categoria di appartenenza, aumentato dell'indennità di contingenza.

Il predetto aumento, che si aggiunge a quelli di cui all'art. 13 del CNLG dei quali segue la regolamentazione, potrà essere assorbito nel caso di attribuzione all'interessato del minimo stipendiale superiore.

Qualora il particolare aumento di cui sopra venga maturato da capi servizio ai quali sia stata attribuita la posizione mansionaria di vice capo redattore, l'aumento stesso verrà corrisposto solo per la parte eccedente la differenza dei minimi stipendiali tra capo servizio e vice capo redattore.

Resta, altresì, confermato che il particolare aumento corrisposto in occasione del venticinquesimo anno di servizio viene mantenuto per il solo personale con anzianità aziendale superiore agli 8 anni alla data del 15.02.1996.

Art. 7

(Inviato)

Al giornalista incaricato per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviato verrà corrisposta una indennità di funzione che assicuri il trattamento economico del caposervizio.

Per il predetto incarico, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta dall'inviato radiotelevisivo, non verrà previsto – in deroga a quanto stabilito dal vigente CNLG – un termine di durata.

L'inviato, quanto non sia impegnato nei servizi esterni – per la realizzazione dei quali dovrà essere utilizzato prevalentemente – ha l'obbligo di prestare attività in redazione alle dipendenze del caporedattore delegato dal direttore di testata in mansioni che richiedano le sue competenze professionali, nei limiti di orario di cui all'art. 7 CNLG e all'art. 3 del presente accordo.

Dichiarazione a verbale

Le Parti convengono che l'assegnazione dell'incarico di svolgere servizi come inviato – e del conseguente trattamento economico – potrà avvenire a condizione che nei due anni solari immediatamente precedenti il giornalista abbia effettuato almeno novanta giornate di trasferta per ciascun anno, in concorrenza con uno dei seguenti presupposti in alternativa:

- per i giornalisti della Testata Giornalistica Regionale, effettuazione in ciascun anno di almeno trenta giornate di trasferta per la realizzazione di servizi che siano trasmessi dalle testate nazionali;
- per i giornalisti delle testate nazionali, effettuazione in ogni anno di almeno trenta giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento.

Art. 8

(Indennità redazionale)

I limiti massimi annui dell'indennità redazionale e della relativa aggiunta di cui all'art. 16 del CNLG sono per l'azienda quelli previsti dalla relativa tabella.

Art. 9

(Lavoro notturno)

La maggiorazione prevista dall'art. 17 del CNLG è aumentata al 25% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che iniziano non dopo le ore 5.30, al 20% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 ed al 50% per coloro addetti a turni di lavoro che comprendono per intero l'orario tra le 24.00 e le 5.30.

La maggiorazione per lavoro notturno verrà corrisposta per l'intero mese lavorativo in presenza di prestazioni effettivamente date da almeno 16 giorni al

mese. Qualora il giornalista abbia percepito per almeno dieci mesi nell'arco dell'anno la maggiorazione per l'intero mese, la stessa verrà corrisposta per l'intero anno.

Nota a verbale

Il mantenimento dei compensi per lavoro notturno sotto forma di *ad personam* assorbibile dopo 4 anni di fruizione ed in cifra fissa dopo 8 anni di fruizione trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento alle indennità fisse corrisposte fino alla data del 14 novembre 1991. Di conseguenza le somme percepite a compensazione del lavoro notturno – pur continuativamente ma non a titolo di indennità fissa – non possono essere oggetto di mantenimento sotto alcuna forma.

Con riferimento al lavoro notturno prestato in trasferta le parti concordano che esso verrà compensato con la maggiorazione prevista dal presente articolo esclusivamente nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia direttamente legata ad avvenimenti per i quali si possa incontrovertibilmente accertare che la prestazione si è svolta e non poteva che svolgersi con inizio prima delle 5.30, termine dopo le 23.30, o nell'intero periodo dalle 24.00 alle 5.30. Gli accordi si riferiscono all'ora locale dell'avvenimento.

Laddove ve ne sia la possibilità organizzativo- produttiva, il personale verrà impiegato in notturno con criteri di rotazione.

Art. 10

(Lavoro festivo)

Ai giornalisti chiamati a prestare la loro opera nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre sarà corrisposto, oltre alla normale retribuzione, un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorata del 260%.

Art. 11

(Caporedattore Centrale, Vicedirettore e Condirettore)

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del vigente CNLG, è stabilita una durata minima di diciotto mesi per gli incarichi che comportano lo svolgimento delle funzioni di caporedattore centrale, di vicedirettore e di condirettore.

I titolari di dette funzioni alla data di entrata in vigore del vigente CNLG mantengono il trattamento economico maturato relativamente la minimo stipendiale, al superminimo ex accordo 15.2.1996 nonché, limitatamente ai vicedirettori, al superminimo ex accordo 27.5.1996 ed all'indennità di carica con le modalità previste dal citato accordo 27.5.1996, di cui le parti confermano la vigenza a tutti gli effetti.

Art. 12

(Mutamento di mansioni)

Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 22 del CNLG si conviene che il mutamento temporaneo di mansioni, per produrre i previsti effetti economici, deve essere disposto:

- verbalmente, dal Direttore giornalistico o capo redattore regionale responsabile della redazione nelle sedi, nel caso che la sua durata non superi i 30 giorni;
- per iscritto, dalla Direzione aziendale e dal Direttore giornalistico, nel caso di durata superiore ai 30 giorni.

Art. 13

(Ferie)

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 23 del CNLG le parti convengono che l'Azienda deve fare in modo che il giornalista fruisca del periodo feriale entro il 30 aprile dell'anno di calendario successivo alla maturazione del diritto.

Le parti, considerata la irrinunciabilità del diritto alle ferie, convengono e dichiarano che comunque il periodo di ferie deve essere fruito e non può essere sostituito dal relativo trattamento economico.

Viene recepito a tutti gli effetti l'accordo del 18/07/1995 sullo smaltimento delle ferie, dei riposi e dei "mancati non lavorati".

Art. 14

(Assegno di nuzialità – Maternità – Permessi per esami)

L'Azienda consentirà l'astensione dal lavoro della giornalista in puerperio per un periodo di 4 mesi successivi alla data del parto. L'azienda corrisponderà alla giornalista il trattamento previsto dall'art. 24 del CNLG.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, relativamente al congedo per malattia del figlio, l'Azienda inoltre – fatte salve particolari esigenze produttive – concederà ai giornalisti professionisti che ne facciano richiesta uno o più periodi di permesso non retribuito, fino ad un periodo temporale massimo di astensione di trenta giorni per anno solare, per comprovata grave malattia del figlio di età compresa fra i tre ed i sei anni di età, che necessiti della presenza del genitore.

La concessione di tali permessi sarà, comunque, subordinata al presupposto che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per malattia del bambino.

Il periodo temporale di astensione dal lavoro giustificato in base a tali permessi non potrà essere computato ad alcun fine nell'anzianità di servizio.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di mantenere i trattamenti in atto relativamente agli assegni di nuzialità ed ai permessi per esami.

Art. 15

(Formazione e aggiornamento professionale)

In relazione a quanto precedentemente concordato e a quanto previsto dal CNLG in materia di aggiornamento culturale e professionale individuale si conferma che le richieste di partecipazione di giornalisti ex art. 1 del CNLG a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali professionali ivi comprese esperienze e scambi professionali con altri enti radiotelevisivi attinenti le loro specifiche competenze saranno esaminate, in sede di Commissione Paritetica di cui all'art. 21 del presente accordo, sulla base di idonea documentazione e saranno altresì acquisiti il parere del Direttore di Testata e del Comitato di Redazione; nella stessa sede saranno definiti gli aspetti relativi ai periodi di eventuale permesso retribuito e di concorso alle eventuali spese per ciascuna singola richiesta.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono un diritto di tutti i giornalisti. In questo contesto saranno definiti in sede di Commissione Paritetica appositi corsi.

Subito dopo l'assunzione, il giornalista deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e comunque di almeno tre mesi.

Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmi dei corsi di aggiornamento con particolare riferimento

all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica,
all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.

In sede di Commissione paritetica, verranno definite le esigenze formative stabili dei giornalisti, in relazione alle tipologie di attività lavorativa, ed individuati i relativi percorsi e le eventuali temporalizzazioni. Nella stessa sede sarà oggetto di verifica il possibile ruolo della Scuola di Giornalismo di Perugia ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento dei giornalisti della RAI. Sempre in sede di Commissione Paritetica verranno definiti modalità e criteri di selezione per telecineoperatori nella direzione di cui all'accordo 29.05.95.

In particolare, le parti concordano che:

1. I singoli giornalisti o gruppi di giornalisti potranno avanzare progetti di formazione individuali o di gruppo e/o semplici indicazioni di fabbisogno formativo; nel caso di presentazione di progetti questi dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie a comprendere la finalità della proposta, che debbono essere correlate con l'attività lavorativa svolta e/o con possibili sviluppi, incrementi e/o miglioramenti di tale attività, i quali potranno anche essere indiretti ma in ogni caso mostrare un concreto legame con l'attività stessa; i progetti dovranno inoltre contenere le necessarie indicazioni relativamente ai costi ed alle istituzioni o altre entità presso le quali le attività formative vengono svolte, nonché le eventuali soluzioni organizzative (mezzi di trasporto, alloggio, etc.) che fossero necessarie;

2. Nel caso di approvazione dei progetti e/o delle semplici richieste di formazione da parte delle direzioni delle testate di appartenenza – che dovranno motivare il loro assenso sulla base di valutazioni di merito in ordine alla specifica utilità professionale, organizzativa, produttiva, etc. delle iniziative proposte – e dei CdR, essi verranno sottoposti agli organismi aziendali competenti in materia che – esaminati favorevolmente i progetti e le richieste stessi dal punto di vista della fattibilità e delle compatibilità – potranno:

- nel caso di progetti, dare parere favorevole all'attuazione degli stessi o disponibilità a realizzarli direttamente, indicando i termini di realizzazione;
- nel caso di semplici richieste procedere alla definizione e realizzazione di un progetto.

3. Compiuto tale esame la commissione paritetica esprimerà parere definitivo. Restano valide le norme e le prassi in atto laddove compatibili con le disposizioni sopra concordate; al riguardo le parti – nel confermare che il contributo dell'azienda per le spese sostenute in relazione alla frequenza di corsi di formazione è fissato nella misura del 60% degli importi documentati – concordano di determinare l'importo massimo rimborsabile in € 1032,91 per le iniziative che si tengono all'estero ed in € 877,98 per le iniziative che si tengono in Italia.

Dichiarazione a verbale

La durata di corsi pratici aziendali, organicamente organizzati, è computata nell'anzianità di servizio per il periodo nel quale, ai fini dei corsi stessi, l'Azienda aggrega l'interessato ad una redazione richiedendogli opera produttiva.

Art. 16

(Indennità di qualificazione professionale)

Ai giornalisti professionisti che, utilizzando le tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo, abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale e che realizzano servizi radiofonici e/o televisivi, alla cui produzione partecipano in maniera diretta nelle varie fasi, viene riconosciuta una indennità mensile nella misura del 16% del minimo gabellare della categoria di appartenenza.

Per i soli giornalisti professionisti che esercitano le mansioni di radiotelecronista, effettuando in diretta la cronaca dell'intero evento (con esclusione, quindi, degli interventi aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) per le trasmissioni in chiaro e con diffusione del segnale terrestre la predetta indennità è fissata nella misura del 26% del minimo gabellare della categoria di appartenenza.

Sarà, inoltre, riconosciuto un compenso pro die pari al 25% di 1/26 (un ventiseiesimo) del minimo gabellare della categoria di appartenenza ai

giornalisti professionisti che esercitano la mansione di radiotelecronista, effettuando in diretta la cronaca dell'intero evento (con esclusione, quindi, degli interventi aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) per le trasmissioni diffuse sui canali satellitari.

Analogo compenso pro die sarà, inoltre, riconosciuto ai giornalisti professionisti che effettuano in diretta interventi in voce in chiaro e con diffusione del segnale terrestre (aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) della durata orientativa del 10% del tempo complessivo della cronaca dell'evento.

I compensi corrisposti a tali titoli non potranno essere superiori, su base mensile, all'importo dell'indennità di radiotelecronaca.

L'indennità di qualificazione professionale è corrisposta anche ai giornalisti a cui è stata riconosciuta la mansione di conduttore, nella misura del 24% del minimo gabelle della categoria di appartenenza.

Al giornalista chiamato occasionalmente a prestare attività di conduzione viene riconosciuto un compenso giornaliero pari al 25% di 1/26 (un ventiseiesimo) del minimo della categoria di appartenenza.

Resta confermato, con riferimento ai pro die previsti dal presente articolo, il limite di calcolo sul minimo stipendiale del caposervizio.

La differenza tra l'indennità minima del 16% e le diverse misure previste per le indennità di conduzione e radiotelecronaca vengono calcolate con riferimento al minimo stipendiale di appartenenza, con il limite massimo del minimo stipendiale del caposervizio; la disposizione non si applica ai giornalisti

con qualifiche superiori a caposervizio che già fruivano, alla data del 15.02.1996, delle indennità in esame.

Ai telecineoperatori per la specifica competenza nello svolgimento dei compiti di cui alla lettera B) dell'accordo 29.5.1995 viene riconosciuta una indennità par al 3% del minimo della categoria di appartenenza.

L'indennità di cui al presente articolo viene attribuita con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo all'effettivo esercizio delle relative attività sempreché le attività stesse siano state svolte con continuità.

L'indennità nelle misure previste per i radiotelecronisti e i conduttori non verrà revocata nel caso di mutamento di mansioni, ove il giornalista la percepisca da almeno 5 anni.

In tal caso. L'indennità verrà mantenuta in misura percentuale, ove i 5 anni siano stati maturati antecedentemente alla data del 15.2.1996, ed in cifra fissa non assorbibile (per la parte eccedente il 16%) ove siano stati maturati successivamente a tale data.

Qualora il giornalista percepisca detta indennità da meno di 5 anni, nel caso di mutamento di mansioni, la stessa verrà revocata e mantenuta (per la parte eccedente il 16%) sotto forma di "ad personam" assorbibile da qualsiasi aumento della retribuzione.

Dichiarazione a verbale

Ai giornalisti impegnati nell'Ufficio Stampa è riconosciuta una specifica indennità pari al 16% del minimo della categoria di appartenenza.

Norma transitoria

Le Parti ribadiscono che l'indennità del 16% compensa la qualificazione professionale del giornalista che utilizza le tecnologie del mezzo radiotelevisivo.

In tale quadro, si conviene che:

- a) l'indennità del 20% (comprensiva e sostitutiva dell'indennità di qualificazione professionale del 16%) – attualmente attribuita ai soli giornalisti delle testate Televideo e Rainews 24 – viene riconosciuta, a decorrere dal 1° agosto 2002, anche ai giornalisti del Giornale Radio in servizio a tempo indeterminato presso tale testata, tenuto conto dell'impegno profuso per favorire l'introduzione e la diffusione di sistemi informatici per la produzione radiofonica;
- b) al personale giornalistico assunto nelle suindicate testate successivamente al 1° gennaio 2005 verrà assegnata la sola indennità del 16%; si applicherà la stessa regola anche in caso di trasferimento da altra testata di giornalisti già dipendenti della Rai;
- c) a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2005 la suddetta indennità del 20 % verrà, peraltro, mantenuta in tale misura ai soli giornalisti delle testate Giornale Radio, Televideo e Rainews 24 ai quali sia stata attribuita antecedentemente a tale data.

Le Parti si danno atto, inoltre, che le percentuali dell'indennità di qualificazione professionale sono progressive, intendendosi che la maggiore misura assorbe la minore, senza previsione di cumulabilità.

In tale contesto, peraltro, le parti convengono che ai giornalisti professionisti che attualmente svolgono mansioni di conduttore o di radiotelecronista presso le testate Giornale Radio e Rainews 24, a decorrere dal 1° gennaio 2003, verrà riconosciuto "ad personam" un importo in cifra fissa non assorbibile pari al 4% della base di calcolo al 31 dicembre 2002 delle relative indennità; tale trattamento verrà riconosciuto a tutti i giornalisti professionisti ai quali sarà assegnata entro il 31 dicembre 2004 la mansione di conduttore o radiotelecronista presso le testate Giornale Radio e Rainews 24.

Art. 17

(Copertura del territorio)

Per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia la retribuzione mensile – ivi comprese le quote di tutti gli elementi della retribuzione medesima nonché la maggiorazione di cui all'art. 5 del presente accordo – è fissata in € 299,55. Ai predetti corrispondenti che effettuino servizi in voce e/o in video, registrati o in diretta, per trasmissioni regionali o nazionali verrà corrisposto un compenso di € 103,29 per ciascun mese nel quale i servizi verranno effettuati. La somma suddetta non è assorbibile dai compensi a notizia.

Le spese sostenute dai corrispondenti di provincia per servizi richiesti saranno rimborsate a parte sempreché siano state autorizzate e siano documentate.

Ferme restando le esigenze di compatibilità di organico fissate dal piano industriale, con particolare riferimento al livello degli organici giornalistici, le parti concordano che il reperimento dei corrispondenti dai capoluoghi di provincia (art. 12 CNLG) deve avvenire tra i giornalisti professionisti disoccupati di cui all'elenco ex art. 4 CNLG.

Le parti convengono inoltre che, al fine di assicurare una migliore copertura del territorio regionale e nazionale, l'Azienda potrà costituire una più efficace rete di reperimento e trasmissione dell'informazione giornalistica, oltre che attraverso il ricorso all'applicazione dell'art. 12 CNLG, anche mediante lo spostamento della sede di lavoro di redattori e telecineoperatori al di fuori della città che ospita la redazione regionale, qualora non sia necessario procedere alla sostituzione dei medesimi nella sede di provenienza, fermo restando che di tali spostamenti, peraltro, si potrà tener conto nel corso delle periodiche verifiche sugli organici della TGR.

Il trasferimento potrà avvenire solo su base volontaria. Per le domande dei telecineoperatori verranno applicati i medesimi criteri individuati per i cambi di qualifica e i redattori dovranno frequentare appositi corsi di formazione professionale, con positiva valutazione finale.

In caso di trasferimento al telecineoperatore, dopo tre mesi di svolgimento continuativo delle mansioni, verrà riconosciuta la qualifica di redattore.

I CdR competenti esprimeranno parere in materia secondo le disposizioni dell'art. 34, lett. D), del CNLG e dell'art. 21 dell'Accordo Integrativo.

I giornalisti in questione, quando svolgono la loro attività nell'ambito della provincia o dell'area geografica attribuita, possono realizzare interviste, testi ed immagini, per i servizi di cui sono responsabili, con l'ausilio di tecnologie digitali.

I servizi in questione, per le loro caratteristiche e modalità realizzative, devono poter consentire l'intervento di un unico giornalista senza che sia compromessa la qualità finale del prodotto.

Ai giornalisti che realizzeranno nel corso di un'annualità, dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, almeno 60 (sessanta) servizi come sopra descritti, verrà riconosciuta una gratifica straordinaria di € 3500,00 (tremilacinquecento/00) lordi, da corrispondersi con le competenze del mese di novembre dell'anno di consuntivazione; in via transitoria, per l'anno 2003 la suddetta corresponsione avverrà negli stessi termini, anche se pro quota con riferimento al minor periodo di realizzazione dei servizi.

Tenuto conto del carattere innovativo dell'iniziativa, i giornalisti interessati potranno chiedere, entro tre mesi dall'inizio della nuova attività, di tornare a svolgere i precedenti incarichi.

Per sopperire alle suddette esigenze l'azienda potrà, inoltre, stipulare anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con giornalisti professionisti (con preferenza per i disoccupati di cui all'art. 4, lettera A, del CNLG) nei seguenti termini:

- i giornalisti beneficiari del contratto di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere impegnati esclusivamente per la copertura di eventi che si verifichino nel territorio della provincia o dell'area geografica assegnata;
- il rapporto di collaborazione verrà instaurato con la testata TGR, in quanto titolare dell'informazione di servizio pubblico nel territorio regionale, anche nel rapporto con le altre testate;
- la Rai fornisce all'Usigrai lo schema di massima del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- entro il 30 giugno 2003 la Rai potrà pervenire alla stipulazione di non più di cinque dei predetti contratti mentre, sempre entro la stessa data, prevede di perfezionare almeno lo stesso numero di trasferimenti. Nel corso della prima riunione di Commissione Paritetica successiva alla data del 30 giugno 2003 le parti si riserveranno di effettuare una verifica delle modalità di copertura territoriale.

Dichiarazione a verbale

L'Azienda si impegna a procedere alla rilevazione ed alla revisione dei compensi a notizia utilizzata con particolare riguardo ad una diversificazione dei compensi per le notizie fornite in orario notturno e nei giorni festivi e domenicali.

Art. 18

(Nuove funzioni giornalistiche)

Premessa la condivisa esigenza di garantire, nell'ambito più generale del giornalismo radiotelevisivo, la competitività delle risorse interne alla Rai anche in quegli ambiti di lavoro sperimentali in cui l'attività giornalistica viene implementata con particolari modalità operative, le Parti convengono – in aggiunta alle previsioni contenute nell'articolo 17 – di avviare un periodo sperimentale di svolgimento dell'attività giornalistica, mediante utilizzo delle tecnologie digitali, consistenti nel realizzare interviste, testi ed immagini per i servizi di cui il giornalista è responsabile.

La sperimentazione verrà effettuata presso la testata Rainews 24 e nell'ambito delle rubriche a diffusione nazionale delle testate giornalistiche e, quindi, con esclusione dei notiziari, esclusivamente per la realizzazione di quei servizi che, per le loro caratteristiche e modalità realizzative, consentono l'intervento di un unico giornalista senza che sia compromessa la qualità finale del prodotto.

Destinatari della stessa saranno i redattori (previo eventuale corso di formazione per l'utilizzo della telecamera) ed i telecineoperatori, a tempo indeterminato, su base volontaria e tenendo conto, nell'accoglimento delle richieste, degli opportuni equilibri tra le due figure professionali.

Il percorso sperimentale si svolgerà dal 1/1/2003 al 31/12/2003 e potrà essere prorogato fino al 30/6/2004, in relazione agli esiti di verifiche periodiche che si terranno entro marzo, giugno, settembre e dicembre 2003.

Considerato il carattere sperimentale dell'iniziativa, le parti si danno atto che la relativa partecipazione non potrà determinare ricadute in termini di inquadramento e di trattamento economico. Peraltro, verrà riconosciuto un compenso *pro die* per le prestazioni sperimentali effettuate in cifra fissa di lordi € 50,00 (cinquanta/00).

Al termine della sperimentazione le parti si incontreranno per valutarne gli esiti.

Art. 19

(Trasferte)

L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese per i giornalisti vengono fissati in sede di Commissione Paritetica di cui all'art. 21 del presente accordo.

Resta comunque fermo che il giornalista, prima della partenza, potrà optare per forme di rimborso a piè di lista.

Art. 20

(Redazioni regionali)

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del CNLG, la RAI e l'USIGRAI convengono che anche nelle redazioni regionali è istituita la qualifica di vice capo redattore.

Dichiarazione a verbale

Nelle redazioni regionali nelle quali è stata istituita la segreteria di redazione, a livello di capo servizio, alla stessa vengono affidati i compiti di coordinamento del lavoro dei corrispondenti, di collegamento con la TGR per l'organizzazione dei servizi e di redazione, d'intesa con il capo redattori in quanto delegato del Direttore di Testata, degli orari settimanali di lavoro.

Art. 21

(Diritti sindacali)

Tutti i giornalisti della RAI hanno diritto alla rappresentanza sindacale. I comitati ed i fiduciari di redazione vengono eletti sulla base di questi criteri:

- nelle redazioni e/o nei settori con oltre 100 giornalisti verrà eletto un comitato di redazione composto da 3 o, eventualmente, da 5 membri;
- nelle redazioni e/o nei settori con almeno 10 giornalisti sarà eletto un comitato di redazione composto da 3 membri;
- nelle redazioni e/o nei settori con meno di 10 giornalisti sarà eletto un fiduciario di redazione.

Ai comitati o fiduciari di redazione della RAI sono attribuiti i compiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 34 del CNLG in rapporto diretto con i direttori di testata, con i capi redattori regionali responsabili delle redazioni nelle sedi e delle strutture unitarie, Agli stessi effetti i giornalisti operanti in settori diversi dal complesso dei servizi giornalistici saranno rappresentati da organismi sindacali, in diretto rapporto con rappresentanti designati dalla Direzione aziendale. Le informative di cui al punto 9 della Carta dei Diritti e dei Doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico verranno fornite ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle Reti in sede di Commissione Paritetica dalla Direzione Risorse Umane e dai Direttori delle Reti o loro delegati. Le eventuali questioni non risolte saranno demandate all'Esecutivo dell'Usigrai ed alla Commissione Paritetica di cui al comma seguente.

L'esame delle questioni direttamente connesse all'applicazione del CNLG, dell'accordo integrativo e degli altri accordi aziendali è demandato ad una Commissione Paritetica formata da una rappresentanza dei giornalisti RAI e da rappresentanti dei competenti organi della Direzione aziendale; per l'accertamento dei fatti oggetto delle vertenze la Commissione si potrà avvalere dei settori aziendali istituzionalmente delegati a tali compiti.

La delegazione dei giornalisti sarà costituita dall'Esecutivo dell'Usigrai che potrà essere integrata di volta in volta da componenti dei Comitati di Redazione o fiduciari, da componenti della Commissione Sindacale e da esperti consulenti.

La Commissione Paritetica si riunirà ogni mese.

La discussione delle vertenze individuali (presentate dai rappresentanti sindacali, sia in sede di commissione che direttamente presso le Relazioni Sindacali) si esaurirà con verbale in sede di commissione paritetica entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione; tali termini verranno prorogati al massimo di un mese su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.

Qualora entro i termini previsti, e comunque non oltre la prima riunione di commissione paritetica utile, l'Azienda non fornisca alcuna risposta, la vertenza si intende risolta positivamente.

Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato prima che siano trascorsi due anni dalla loro conclusione a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.

L'Esecutivo dell'Usigrai, sentiti i CdR interessati, istituirà e segnalerà in Commissione Paritetica le richieste di mobilità avanzate da singoli giornalisti, che saranno annotate nell'apposito registro dei trasferimenti e trasmesse ai Direttori di Testata per essere valutate in occasione della copertura dei posti.

L'Azienda considererà inoltre, in conseguenza della particolare condizione di lavoro, le richieste di mobilità orizzontale dei giornalisti professionisti di Televideo e di quelli addetti ad Internet con anzianità di almeno tre anni nella Testata.

La Direzione aziendale comunicherà all'Esecutivo i criteri per le assunzioni e per la stipula dei contratti per i collaboratori fissi. Sulla base di tali criteri i Direttori di testata avvanzeranno le loro proposte alla Direzione aziendale

e ne informeranno per iscritto i comitati o i fiduciari di redazione che a loro volta, sempre per iscritto, esprimeranno le loro valutazioni. Analoga informativa scritta verrà scambiata per le proposte di promozione o di assegnazione di mansioni. Tali informative non determinano il decorso dei termini per gli adempimenti di cui all'accordo 24 ottobre 1989 allegato alla Carta dei Diritti e dei Doveri.

La Direzione aziendale consulterà preventivamente l'Esecutivo dell'Usigrai sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI ed in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull'organizzazione del lavoro.

Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 34 del CNLG e per l'esame di tutto quanto altro attiene l'organizzazione ed il ruolo del lavoro giornalistica si svolgeranno incontri trimestrali tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l'Esecutivo dell'Usigrai che potrà convocare rappresentanti dei Comitati di redazione e fiduciari.

Ferme restando le competenze dei Comitati di Redazione, le questioni che riguardano più di una redazione saranno discusse in incontri tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l'Esecutivo dell'Usigrai.

Comunicati sindacali

Tenuto conto della norma del citato art. 34 e della peculiare attività svolta dall'Azienda, la RAI conviene che la disposizione trovi applicazione – previa intesa tra la Direzione aziendale, i responsabili giornalistici, l'Esecutivo dell'Usigrai ed i comitati di redazione – secondo modalità e tempi rispondenti

alla natura ed alle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo anche in relazione ai criteri attualmente applicati.

Il comunicato sindacale potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi.

Le parti – ribadito il diritto dei CdR e dell'Usigrai a mandare in onda comunicati sindacali nei termini, con i limiti e le modalità di cui al CNLG ed ai contratti ed accordi aziendali – hanno valutato l'esigenza che l'esercizio di tale facoltà non contrasti con l'erogazione del servizio pubblico ed in particolare con la necessità di tutelare il diritto dell'utenza ad usufruire del miglior servizio possibile. In relazione a quanto precede le parti medesime hanno convenuto che il comunicato deve pervenire al Direttore e all'Editore almeno 3 ore prima della messa in onda del notiziario e che la durata del comunicato stesso dovrà essere riconducibile a quanto già avviene nelle testate della carta stampata.

Tutela e permessi sindacali

In relazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 23 del CNLG la tutela ed i permessi sindacali verranno estesi ai componenti delle Commissioni e delle strutture sindacali della cui costituzione e composizione l'Usigrai abbia dato comunicazione all'Azienda.

Dichiarazioni a verbale

- 1) Per l'esame di particolari questioni riguardanti singole redazioni regionali il Comitato di redazione potrà essere assistito dall'Esecutivo dell'Usigrai in rapporto con il Direttore di testata presente il capo redattore regionale.

- 2) Il Direttore comunicherà al Comitato di redazione la nomina del capo redattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata.
- 3) L'Azienda si dichiara disponibile a fornire per ogni singola testata con cadenza semestrale i dati aggregati di contabilità industriale sulla produzione, numero di addetti e collaborazioni di natura giornalistica, costi sostenuti, ecc., nell'osservanza del segreto industriale e dell'autonomia delle scelte attribuite al management aziendale. Per quanto riguarda le Reti si fa rinvio al disposto di cui al penultimo periodo del 2° comma del presente articolo.
- 4) L'Azienda opererà a favore dell'Usigrai le trattenute per contributi associativi previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati. Ogni delega dovrà specificare le generalità del giornalista e la sede di appartenenza. L'importo del contributo è fissato dall'assemblea dei Comitati e fiduciari di redazione della RAI. La delega può essere revocata in qualsiasi momento con effetto dal 1° gennaio successivo.
- 5) Le parti si danno atto che le comunicazioni ai CdR interessati previste dall'art. 34 del vigente CNLG si riferiscono agli incarichi di "line" di Vicedirettore e di Direttore di Testata e possono essere effettuate anche a mezzo fax.

Per quanto concerne gli obblighi informativi relativi alle altre posizioni, si rinvia a quanto previsto nell'allegata Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico.

Art. 22

(Investimenti ed innovazioni tecnologiche – Tutela della salute)

In relazione all'art. 42 del CNLG relativo ad investimenti ed innovazioni tecnologiche – e fatte salve le attribuzioni delle parti stipulanti il contratto stesso – la Direzione Aziendale e l'Esecutivo dell'Usigrai si incontreranno almeno ogni 6 mesi, o tutte le volte che esigenze lo richiedano, per esaminare i piani aziendali riguardanti investimenti, rinnovamento tecnologico, ristrutturazione dei mezzi e degli impianti per le redazioni centrali e regionali che producono riflessi sull'occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei giornalisti.

Interventi di modifica dei sistemi produttivi che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro saranno preceduti da una consultazione della rappresentanza sindacale.

Dichiarazione a verbale

In applicazione del disposto "Ambiente di lavoro e tutela della salute" di cui all'art. 42 del CNLG, è istituito in Azienda un osservatorio permanente per la salute di cui fanno parte, su base paritetica, Azienda e Casagit.

L'osservatorio è incaricato in particolare di elaborare studi di fattibilità atti ad assicurare tutte le garanzie previste dall'art. 42 del CNLG in materia di investimenti ed innovazioni tecnologiche. Tali studi saranno quindi sottoposti al confronto tra Azienda e sindacato.

Contestualmente a tali studi verrà elaborato un piano per l'estensione qualitativa e quantitativa dei sistemi elettronici editoriali nel rispetto della normativa dell'art. 42 del CNLG e verranno altresì avviati con la necessaria gradualità e tempestività corsi di formazione e aggiornamento per l'uso delle nuove tecnologie da tenersi in orario di lavoro.

Art. 23

(Funzioni e poteri del Direttore di Testata)

Il Direttore di testata esercita i poteri previsti dall'art. 6 del CNLG nel rispetto delle leggi n. 103/1975, n. 10/1985, n. 223/1990 e della legge sulla stampa ed ha anche funzione di impostazione e di guida della linea giornalistica in modo da garantire a ciascun giornalista la massima partecipazione al lavoro ed al prodotto comune secondo le proprie competenze.

All'interno di ciascuna redazione il direttore, al fine di assicurare la qualificazione professionale, anche secondo criteri di specializzazione, tenderà alla migliore utilizzazione di tutti i giornalisti. La medesima funzione è esercitata, per quanto concerne le trasmissioni giornalistiche allestite dalle redazioni regionali, dai capi redattori regionali responsabili di dette redazioni d'intesa con i direttori di testata.

Il direttore di testata o il capo redattore regionale responsabile della redazione nelle sedi motiva al giornalista autore di proposte di servizi le ragioni di eventuali rifiuti.

Dichiarazione a verbale

L'Usigrai dichiara, e la RAI prende atto, che, fatti salvi i poteri del direttore previsti dall'art. 6 del CNLG, il Comitato di redazione potrà chiedere il completamento o la precisazione della notizia per la quale si siano verificate gravi omissioni o gravi inesattezze accertate con riscontri obiettivi anche attraverso le maggiori fonti di informazione.

Art. 24

(Dissenso del giornalista)

Si conviene che le norme dell'art. 9 del CNLG troveranno applicazione compatibilmente con le leggi n. 103/1975, n. 10/1985, n. 223/1990 e la legge sulla stampa.

In relazione a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 9 del CNLG, in caso di dissenso, al giornalista riconosciuto il diritto di far ritirare, con la firma, la voce e l'immagine dal servizio già registrato.

Le parti riconoscono il diritto insopprimibile del giornalista a non vedere la propria firma, voce o immagine associate a servizi o notizie nei cui confronti abbia espresso motivato dissenso, con particolare attenzione ai casi in cui non

sia stata possibile una adeguata verifica delle fonti ed ai casi che mettano a repentaglio la deontologia professionale. Ove si pongano i casi di cui sopra per notizie o servizi da trasmettere in diretta, il giornalista può non andare in voce o in video purché esistano i tempi minimi necessari per la sua sostituzione.

Il giornalista non può comunque rifiutarsi di effettuare una prestazione professionale che non comporti in alcun modo la firma.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che per “addetti ai periodici” di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del CNLG si intendono gli addetti alle trasmissioni non quotidiane.

Art. 25

(Decorrenza e durata)

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2002 e scade il 30 giugno 2006.

IL PREMIO DI RISULTATO

(Protocollo di applicazione dell'accordo 23.07.93)

Parte generale

Nello spirito del protocollo del 23.07.93 – recepito dall'art. 46 del CNLG – le parti hanno convenuto sulla introduzione di un premio di risultato quale strumento di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori ai processi di sviluppo ed ai risultati dell'azienda, premessa per il miglioramento della sua posizione di competitività sul mercato. Il premio sarà corrisposto in ciascun anno sulla base dell'andamento complessivo, sia produttivo che economico, dell'azienda. Avrà pertanto le seguenti caratteristiche:

- sarà determinabile dopo la consuntivazione dei risultati;
- sarà calcolato solo con riferimento ai risultati relativi ai parametri più avanti indicati ed al miglioramento conseguito;
- sarà esaustivo di tutti gli interventi economici di pertinenza della contrattazione di livello aziendale.

La logica generale prevede che il premio sia derivante dall'andamento e sia legato al miglioramento dei risultati conseguiti ed al mantenimento e miglioramento del trend di sviluppo dell'azienda.

Il premio di risultato è determinato con le modalità e nei termini sotto indicati; in caso di assenze complessive superiori a 16 giorni nell'anno solare di riferimento la misura individuale dello stesso sarà determinata valutando mensilmente le assenze effettuate nell'anno solare di riferimento secondo il seguente criterio:

- assenze di 2 giorni: riduzione del 22% di un dodicesimo del premio annuo;
- assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo;
- assenze superiori a 3 giorni: riduzione del premio di un dodicesimo.

Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso straordinario di cui all'art. 23 CNLG, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione di sangue e le giornate di assenza per infortunio sul lavoro.

Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.

Il premio di risultato è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nell'esercizio finanziario di riferimento. Avrà diritto al premio il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno finanziario cui si riferisce il premio.

Il presente accordo ha validità per il quadriennio luglio 2002 – giugno 2006 e pertanto, sino a tale ultima data, nessun altro onere economico potrà essere posto a carico dell'azienda per effetto di contrattazione aziendale integrativa di secondo livello, secondo quanto previsto dal vigente CNLG.

Parametri di redditività ed efficienza

Le parti individuano congiuntamente quali parametri aziendali di riferimento maggiormente significativi per misurare la redditività ed efficienza della gestione tipica dell'Azienda, al fine dell'erogazione del premio di risultato, il margine operativo lordo (M.O.L.) ed il livello degli ascolti.

Il raggiungimento del M.O.L. revisionale – individuato dall'Azienda all'inizio di ogni anno e comunicato all'Usigrai – determina l'erogazione della somma di € 1032,00 (milletrentadue/00) lordi. L'importo è incrementato di € 51,50 (cinquantuno/50) lordi se il M.O.L. è superiore di almeno il 10% rispetto alle previsioni. L'importo viene ridotto di € 154,50 (centocinquantaquattro/50) lordi se, rispetto alle previsioni, il M.O.L. è inferiore di non oltre il 20%, mentre viene ridotto di € 309,60 (trecentonove/60) lordi se è inferiore di non oltre il 40%, nonché di € 516,00 (cinquecentosedici/00) lordi se è inferiore di non oltre il 60%. Qualora il MOL sia inferiore di oltre il 60%, non verrà erogata alcuna somma per tale titolo.

Il raggiungimento dei livelli di ascolto – individuati per ciascun anno dall’Azienda, comunicati all’Usigrai entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in considerazione e formalmente definiti entro il successivo 28 febbraio, sulla base di quelli assegnati alla Testata, con riferimento alle edizioni dei notiziari sotto indicate – con un margine di scostamento di +/- 0,5%, darà luogo all’erogazione della somma di € 1032,00 (milletrentadue/00) lordi. L’importo è incrementato di € 51,50 (cinquantuno/50) lordi qualora lo share sia superiore alle previsioni (in aggiunta allo 0,5% di scostamento) di almeno 0,3%. L’importo viene viceversa ridotto di € 258,00 (duecentocinquantotto/00) lordi qualora lo share sia inferiore, rispetto alle previsioni (oltre allo 0,5% di scostamento) di non oltre lo 0,3%. Al di sotto di tale limite non verrà erogata alcuna somma per tale titolo.

Le edizioni dei notiziari prese come riferimento sono le seguenti:

TG1 delle 13.30 e delle 20.00;

TG2 delle 13.00 e delle 20.30;

TG3 delle 14.20 e delle 19.00;

TGR delle 14.00 e delle 19.30;

Le somme sopra indicate sono determinate, per ogni anno della vigenza contrattuale, con riferimento al livello del redattore ordinario e verranno riparametrate per le altre categorie.

Il premio di risultato verrà erogato nel mese di Maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’Azienda fornirà all’Usigrai periodicamente tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del premio di risultato.

VERBALE DI ACCORDO

In data 16 luglio 2002

tra

la Rai Radiotelevisione Italiana e RaiNet, assistite dall'Unione degli Industriali di Roma,

e

l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, con la partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana,

viene sottoscritto il presente accordo.

Le parti concordano che a far data dal 1° agosto 2002 trova applicazione nei confronti dei giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze di RaiNet l'Accordo Integrativo del CNLG Rai-Usigrai in quanto compatibile.

Viene inoltre convenuto che – in relazione all'assetto organizzativo e alla tipicità produttiva della Testata RaiNet News e tenuto altresì conto di quanto previsto in via transitoria in materia di qualifiche al punto 3) dell'Allegato N del vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) 24 febbraio 2001 – all'interno della Testata è prevista esclusivamente la qualifica di capo servizio al di sopra di quella di redattore.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO

MASSIMALI
INDENNITA' REDAZIONALE
E RELATIVA AGGIUNTA

	TOTALE
Caporedattore	4.418,80
Vice Caporedattore	4.223,58
Caposervizio/Inviato	3.987,05
Redattore ordinario	3.632,76
TCO inviato/coordinatore	3.923,01
Telecineoperatore	3.632,76
Red. ord. (-30 mesi)	3.215,46
TCO (-30 mesi)	3.215,46

Nota

Per i giornalisti titolari delle funzioni di Caporedattore Centrale e di Vicedirettore alla data del 1° marzo 2001, i massimali dell'indennità redazionale sono rispettivamente pari a 4.843,34 € ed a 5.019,96 €

**CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
DEL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO
DEL SERVIZIO PUBBLICO**

Premessa

Gli articoli che costituiscono la presente Carta dei diritti e dei Doveri trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti di tutti i giornalisti radiotelevisivi del servizio pubblico.

Garante degli utenti

- 1) Con riferimento alla espressa richiesta avanzata dal sindacato di individuare una figura di Garante degli Utenti, le parti hanno concordato di avviare uno specifico confronto sull'argomento dopo avere esperito i necessari approfondimenti di ordine tecnico.

Nomina dei Direttori

- 2) I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale;

- 3) entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di redazione il piano editoriale, predisposto in armonia con il piano editoriale approvato dal Consiglio di Amministrazione, l'organizzazione del lavoro, i compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l'utilizzazione dei collaboratori in organico e fuori organico;
- 4) la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri 15 giorni di tempo per riformularlo e presentarlo all'assemblea. L'esito della votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione della RAI.
- 5) I titolari delle funzioni di Direttore o Vicedirettore alla data di entrata in vigore del vigente CNLG, che non siano stati assegnati, all'interno delle testate giornalistiche, a posizioni di "line" di Direttore o Vicedirettore in quanto tali posizioni risultino già coperte nella misura prevista dall'organigramma aziendale, potranno optare, in caso di assenza transitoria di altri incarichi, per la prosecuzione del rapporto in una delle tre posizioni che l'azienda proporrà loro tra quelle previste dall'accordo Rai-Usigrai del 27.05.96, con priorità per quelle di contenuto più strettamente giornalistico.

- 6) Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento della proposta avanzata dall'azienda, e verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege 533/73.
- 7) Considerata la impossibilità di collocare gli interessati in posizione di "line", in caso di rifiuto delle proposte avanzate o di mancato esercizio dell'opzione nei termini sopra indicati, verrà esperito – secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.97 in materia – il tentativo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da perfezionarsi eventualmente nelle forme consuete) e, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, saranno attivati gli strumenti alternativi di cui alla medesima delibera, con le procedure e le modalità previste dalle norme di legge, dai contratti e dagli accordi vigenti.

Capiredattori regionali

- 8) Il Direttore della Testata giornalistica regionale comunicherà al Comitato di redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione del lavoro, concordati con il direttore della TGR, che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della TGR, ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di proposta, proporrà al Direttore Generale, la nomina dei Vice Capiredattori

vicari delle redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di rose di candidati proposte dai Capiredattori regionali;

- 9) La direzione delle singole testate ed i Capiredattori regionali provvederanno giornalmente ad indire una riunione con i rispettivi responsabili di "line" per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari.

Poteri dei Direttori

- 10) Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più vice Direttori e ne informa il Comitato di redazione;
- 11) il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti dal contratto e dagli accordi con l'editore.
- 12) Al fine di attivare processi volti a perseguire la piena occupazione delle risorse giornalistiche disponibili, nonché di preconstituire le condizioni per la definizione di modelli produttivi pienamente corrispondenti alle effettive esigenze produttive, per la costituzione di un corretto rapporto tra personale direttivo e personale operativo e per l'individuazione di percorsi operativi alternativi a quelli che prevedano l'assunzione di responsabilità all'interno di "line" redazionali si concorda quanto segue:

13) in occasione di nomine, promozioni e/o attribuzioni di incarichi i direttori di testata dovranno informare i CdR dei criteri seguiti nel determinare eventuali modificazioni dell'assetto funzionale preesistente, nonché dei curriculum professionali – oltre che di altri eventuali requisiti dei quali i direttori medesimi ritenessero di tener conto – in base ai quali sono state operate le scelte individuali per le nomine, le promozioni e gli affidamenti di incarichi. Il direttore dovrà altresì fornire il quadro complessivo della organizzazione del lavoro derivante dai movimenti prospettati, con particolare riferimento al pieno impiego delle risorse e segnatamente del personale già in possesso di qualifiche superiori a quella di redattore ordinario. L'informativa fornita in modo incompleto e/o in termini non corrispondenti a quelli sopra indicati sarà considerata come non fornita.

14) Nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le direttive aziendali in tema di organizzazione, la Rai dichiara e l'Usigrai prende atto che – fatta eccezione per le redazioni di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando le previsioni della lettera d) dell'art. 11 del CNLG – i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio sono costituiti da almeno 5 unità; in casi di particolare rilevanza quantitativa e qualitativa i servizi potranno essere affidati a capiservizio ai quali venga riconosciuto il trattamento previsto per la categoria di vicecaporedattore. Ai capiredattori verrà affidata la responsabilità di più servizi o di redazioni unitarie riconducibili a tale dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo.

15) Coloro che progressivamente non si trovassero più su posizioni riconosciute al corrispondente livello categoriale – sulla base dei criteri di cui al punto che precede ed in seguito a riassetto redazionali, riorganizzativi o interventi di altro tipo sugli organigrammi delle testate, a tutti i livelli, così come concordati con i direttori di testata – conserveranno la c.d. indennità di line sotto forma di “*ad personam* assorbibile”.

16) Le posizioni che via via non verranno riconfermate nell’ambito delle “line” delle testate non saranno più ricoperte con nuove promozione. I direttori potranno peraltro, in presenza di professionalità specifiche ed al fine della conseguente valorizzazione professionale, proporre provvedimenti conformi all’art. 11 CNLG riguardanti equiparazioni del trattamento economico: questo al fine di mantenere pienamente operativi i giornalisti interessati e di incentivare sviluppi professionali indipendenti dai compiti di “line”.

Informativa su appalti e collaborazioni

17) Il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai rispettivi Comitati di redazione;

18) ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita l’informativa di cui al precedente punto 17, relativamente ai contratti di

collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 21 dell'accordo integrativo (in proposito vedi anche accordo 4 luglio 1990).

Services

19) In relazione alla specificità del Servizio Pubblico, alla necessità di garantire la massima qualità e riconoscibilità delle fonti e nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione della manodopera, le parti concordano di escludere che all'interno dei prodotti delle testate giornalistiche della Rai possano essere utilizzati servizi giornalistici completamente preconfezionati provenienti da fornitori esterni (cd. "servizi chiusi").

20) Contributi integrativi rispetto al prodotto dei servizi giornalistici dell'Azienda potranno essere eccezionalmente acquisiti previa informazione ai CdR competenti.

Inoltre, nell'ambito del GR Parlamento, l'Azienda potrà, previa informativa al CdR, acquisire servizi o riprese tecnici, cioè senza mediazione giornalistica, che rispondano comunque allo standard qualitativo aziendale. Le parti si riservano di valutare eventuali ulteriori esigenze relative ad altri canali tematici.

L'utilizzo di tale materiale sarà altresì oggetto di verifica periodica in sede di Commissione Paritetica, ferma restando la responsabilità dei direttori.

21) L'acquisizione di immagini ad uso giornalistico avverrà unicamente da soggetti che attestino la applicazione al personale dipendente che svolge mansioni analoghe a quelle dei telecineoperatori della Rai del trattamento economico e contributivo di pertinenza. Le parti si danno atto che tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di ricorso a freelance o a strutture di analoga natura, circa i quali peraltro le parti medesime si rimettono agli esiti della trattativa FIEG-FNSI in materia, impegnandosi ad un incontro per estenderne gli effetti in Rai nel rispetto della specificità nonché delle peculiarità tecniche, organizzative regionali sul materiale utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso.

22) In ogni caso resta ferma la centralità operativa e funzionale delle redazioni, il controllo dei direttori e dei capiredattori regionali sul materiale utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso.

23) In caso di accordi con imprese nazionali o estere per la produzione di trasmissioni informative all'interno di canali tematici via satellite – laddove si trattasse di prodotto riconducibile a quello attualmente realizzato dalle testate, sia con riferimento ai contenuti, sia con riferimento alla natura e qualificazione del contesto in cui viene trasmesso – l'Azienda si impegna ad adempiere agli obblighi di previa informativa secondo quanto stabilito dai contratti ed accordi collettivi vigenti.

24) La Rai conferma comunque che l'offerta di informazione prodotta all'interno dell'azienda è carattere fondante del servizio pubblico.

Assunzioni

25) Le parti convengono sul fatto che in via di principio il reclutamento del personale giornalistico avviene tramite selezione.

Sono fatti salvi i casi di cui al punto 5 dell'accordo contrattuale siglato in materia il 15.02.1996.

Contratti a termine

26) La materia dei contratti a termine è regolamentata dall'accordo stipulato dalle Parti in data 22 ottobre 2001, che costituisce parte integrante della presente Carta dei diritti e doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico. Al riguardo, le parti convengono che detta regolamentazione avrà efficacia fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo dell'integrativo aziendale.

Aggiornamento professionale

27) Il giornalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la

frequenza ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi;

28) l'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i giornalisti.

Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmi dei corsi di approfondimento con particolare riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica, all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.

Motivi di contrasto

29) Nel caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico-editoriale della testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita richiesta del Direttore.

Modifiche e riutilizzo dei servizi

30) L'utilizzazione al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore che dovrà in ogni caso essere indicato come tale.

Titolarietà dell'informazione

31) I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi, eviteranno di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione.

Incompatibilità

32) Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 CNLG, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di

consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della RAI;

33) è fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6.10.1976 e n. 82 del 30.09.1991), fatto salvo l'inviolabile diritto costituzionale alla manifestazione del pensiero.

Informazione e pubblicità

34) All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti, sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi e radiofonici.

Ai giornalisti dalle RAI non è consentito partecipare sotto ogni forma, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, ad iniziative pubblicitarie di ogni tipo.

Regali e donazioni

35) I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o

privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società e enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.

Tutela dei soggetti deboli

36) I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca. I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque, la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari.

L'assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione.

Rettifica

37) L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.

Pari opportunità

38) In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, sarà realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica. Si costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che dovrà:

- a) esaminare, come osservatorio permanente, l'andamento dell'occupazione femminile giornalistica in RAI sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno forniti dall'azienda;
- b) promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del lavoro giornalistica delle donne;
- c) individuare tutte le garanzie degli spazi professionali per le lavoratrici che rientrano in servizio dopo il periodo di assenza per maternità, affido o adozione.

In via di principio la giornalista ha diritto alla conservazione del posto e degli spazi professionali.

A questi scopi, il gruppo di lavoro paritetico si riunirà ogni due mesi.

39) Fino al primo anno di vita del figlio le giornaliste madri possono ottenere di essere esentate da turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 o che iniziano prima delle 6.00.

40) In applicazione della legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ai portatori di handicap ed ai familiari loro conviventi è riconosciuta, dietro esplicita richiesta, la possibilità di cumulare più permessi nel limite massimo di 3 giorni per ciascun familiare handicappato.

Part-time

41) Con riferimento alla applicazione in Rai delle previsioni del CNLG in ordine al part-time, già recepite con la convenzione di estensione del CNLG medesimo del 24 aprile 2001, le parti concordano quanto segue:

1. Il part-time è applicabile a tutti i giornalisti dipendenti della Rai con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. La valutazione delle relative richieste è demandata ai direttori di testata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.

3. La retribuzione del giornalista in regime di part-time, attuale e differita, sarà proporzionale rispetto alla riduzione dell'orario di lavoro.
4. Il giornalista potrà chiedere il ritorno al regime di tempo pieno dopo almeno un anno di regime di part-time; la richiesta verrà comunque valutata in relazione alle esigenze organizzative-produttive.
5. Sono ammesse sia le forme di part-time "orizzontale", sia le forme di part-time "verticale" o "misto".

Organo di garanzia

42) La Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 21 dell'accordo integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non giornalistici.

La Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di trasferimento da valutare in occasione della copertura di posti resisi disponibili e vigilerà sulla corretta applicazione della presente "Carta".
Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse in paritetica.

VERBALE DI ACCORDO
RAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI
sui contratti a termine

(22 ottobre 2001)

VERBALE DI ACCORDO

In data 22 ottobre 2001

tra

la Rai-Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali di Roma,

e

l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, con la partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana,

viene sottoscritto il presente accordo, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 3 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) stipulato in data 24 febbraio 2001 e valido fino al 28 febbraio 2005.

Le parti, in relazione alla specificità dell'informazione radiotelevisiva rispetto a quella della carta stampata, concordano sulla opportunità di avvalersi delle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 56/87 in materia di contratti a termine, al fine di individuare ulteriori ipotesi di riscontro alla contrattazione a

tempo determinato che rispondano alle esigenze emerse dall'esperienza produttiva realizzata nel comparto dell'informazione radiofonica e televisiva.

Pertanto, in attuazione dell'art. 23 L. n.56/87, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, oltre che nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dall'art. 3 del vigente CNLG, anche nelle seguenti fattispecie:

- 1) nelle assunzioni di personale riferite ad uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei – pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore – nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home-video e/o di progetti multimediali. In tali ipotesi l'attività potrà essere diretta a soddisfare ulteriori esigenze produttive delle testate, quando attenga ai servizi predisposti dal giornalista per programmi, produzioni, trasmissioni e rubriche dedotti nel contratto che, pertanto, potranno essere da lui rielaborati;
- 2) quando si verificano incrementi di attività per punte di lavoro connessi ad eventi straordinari e di particolare rilievo nell'ambito radiotelevisivo (per modalità, durata o portata, nonché per rilevanza informativa) e/o correlati ad impegni con organismi a carattere internazionale. In tal caso le assunzioni potranno anche essere effettuate con anticipo sugli eventi medesimi perché siano ad essi correlate;

- 3) quando sia necessario sostituire lavoratori a tempo indeterminato in regime di distacco presso altre strutture aziendali o presso altre Società del Gruppo per un periodo non superiore ad un anno.

In particolare, nell'ottica del perseguimento del pieno e più proficuo utilizzo delle risorse interne, resta inteso che i lavoratori assunti a termine nelle ipotesi di cui al presente accordo nonché per le nuove iniziative editoriali e multimediali ex art. 3 CNLG, potranno essere utilizzati per le relative esigenze anche per "scorrimento" e cioè mediante assegnazione alle mansioni proprie di altri lavoratori a tempo indeterminato, distolti dalle ordinarie incombenze ed adibiti alla esecuzione di attività connesse alle previsioni di cui ai predetti punti. Tale principio non potrà trovare applicazione nella ipotesi in cui esso venga attuato al fine di ricoprire posizioni di "line" vacanti.

La durata dei contratti a termine di cui ai punti 1) e 2) non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Il numero percentuale dei lavoratori assunti a tempo determinato, da calcolarsi in unità/anno equivalenti, non potrà superare – nelle ipotesi di cui al presente accordo, in caso di sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa, nonché nelle ipotesi di nuove iniziative editoriali e multimediali e di situazioni imprevedibili che richiedono integrazioni temporanee degli organici redazionali, con esclusione pertanto dei lavoratori assunti a termine nei casi previsti direttamente dalla legge – la misura del 20% dell'organico giornalistico in forza a tempo indeterminato

alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'interno delle testate giornalistiche.

Le parti, inoltre, sempre con riferimento all'art. 3 del CNLG 24 febbraio 2001 – che, come già anche in precedenza l'art. 3 del CNLG 1° ottobre 1995 e l'art. 3 del CNLG 30 luglio 1991, è stato stipulato in relazione a quanto stabilito dall'art. 23 della L. n. 56/87 e consente l'apposizione del termine ai contratti di lavoro posti in essere al fine di sostituire giornalisti assenti per ferie – concordano che:

- a) poiché in sede di stipula dell'Accordo 18 luglio 1995 relativo allo smaltimento delle giornate di ferie arretrate, degli NL non scaduti, dei PX non scaduti e dei riposi, le parti avevano oralmente convenuto che le assunzioni ex art. 3 CNLG sarebbero state effettuate secondo il limite percentuale di n. 1 lavoratore assunto come sostituto a fronte di n. 3 dipendenti sostituiti;
- b) poiché con la pattuizione di tale limite percentuale le parti hanno inteso assolvere il requisito di contenuto dei contratti collettivi stipulati ai sensi dell'art. 23 L. n.56/87, così intendendosi integrato il contenuto dell'art. 3 del CNLG nelle assunzioni di lavoratori a termine per sostituzione di dipendenti in ferie poste in essere dalla Rai, appare ora opportuno, al fine di evitare incertezze interpretative suscettibili di derivare dalla forma orale del citato Accordo, riprodurre e confermare per iscritto con la sottoscrizione del presente verbale l'accordo sopraindicato alle lettere a) e b) a suo tempo stipulato solo oralmente.

VERBALE DI ACCORDO
RAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI
per la regolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero
nei Servizi Pubblici Essenziali

(4 dicembre 2000)

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 dicembre 2000

tra

la Rai Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali di
Roma

e

l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, con la partecipazione della
Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è stato sottoscritto il presente
accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto
dalla legge n. 146 del 13 luglio 1990, così come modificata dalla legge n. 83
dell'11 aprile 2000 e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di
Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici
Essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza
alla libertà di comunicazione globalmente intesa ed in particolare
dell'informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.

1. EFFICACIA

L'accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le Parti a richiederne un aggiornamento.

Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in materia.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica allo sciopero, nonché ad ogni altra forma di azione sindacale del personale giornalistico che per entità, durata o modalità sia tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica del servizio pubblico essenziale.

3. REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO

a) Procedure di raffreddamento e conciliazione

Il sistema di relazioni Azienda-Sindacato è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.

Nel rispetto dei suddetti principi, le Parti convengono che farà capo ad entrambe l'obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro.

Il relativo incontro dovrà pervenire nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato.

b) Proclamazione dello sciopero

La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni e potrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero.

Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).

I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto le motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l'ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo in ambito della medesima vertenza. Sono contrarie all'Accordo le proclamazioni di astensioni dal lavoro carenti di tale requisiti.

Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai-Radiotelevisione Italiana che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della normativa di legge.

c) Durata dello sciopero

Nell'ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive.

Le azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso superare le 48 ore consecutive.

d) Intervallo tra azioni di sciopero

L'intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potrà essere comunque inferiore a sei giorni.

Tale intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d'utenza, compromettono oggettivamente la continuità del servizio pubblico.

e) Revoca dello sciopero proclamato

Al fine di consentire alla Rai- Radiotelevisione Italiana di fornire all'utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'articolo 2 della L. 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente – con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero – sia all'azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della normativa di legge.

La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita all'utenza l'informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito del

raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero di richiesta da parte della Commissione di Garanzia e della Pubblica Autorità.

f) Calamità naturali ed altro

In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprescindibili per l'utenza dell'informazione radiotelevisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati.

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettuazione delle seguenti prestazioni professionali indispensabili da assicurare in caso di sciopero.

In caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate, quali prestazioni indispensabili che dovranno comunque essere garantite dal personale giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:

- alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarità, vengano indicati espressamente con propria delibera dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- alle trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi ed a quelle d'informazione ed apprendimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali – ivi compreso l'eventuale periodo di ballottaggio – e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilità di un Direttore di Testata ai sensi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000.
- alle trasmissioni – diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b) f), - destinate alle minoranze linguistiche ed all'estero la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere assicurati:

- a. due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
- b. due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;

- c. un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;
- d. tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l'informazione anche ai non utenti;
- e. due specifici TG di circa sei minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
- f. due specifici GR per la riproduzione informativa per gli Italiani all'estero curata da Rai International. Di concerto tra Azienda, Testata, Usigrai e CdR interessato sarà verificata di volta in volta l'opportunità di garantire alcune traduzioni in lingua straniera dei GR;
- g. due aggiornamenti dell'offerta giornalistica aziendale in Internet.

I notiziari sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al netto dei comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la responsabilità del Direttore di Testata, dai componenti il CdR o da giornalisti da questi delegati; la conduzione dovrà essere effettuata nel rispetto degli standard qualitativi del servizio, garantiti parimenti dal Direttore di Testata.

La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggiore ascolto, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire un'uniforme distribuzione nell'intero arco della giornata.

Per tutta la durata dello sciopero, in ciascuna redazione Rai ogni singolo CdR organizzerà un presidio per fare fronte con tempestività ad eventuali emergenze.

Le intese sopra richiamate si applicano anche per scioperi generali di singole testate.

Nel caso di scioperi riguardanti uno o due TG nazionali (TG1, TG2 e TG3) i rispettivi CdR assicureranno unicamente la realizzazione di un notiziario di circa sei minuti nella fascia di maggiore ascolto.

Non sono ammessi scioperi c.d. anomali, a singhiozzo o a scacchiera, in quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.

5. ASTENSIONE DELLE MANSIONI IN VOCE E/O IN VIDEO

Le parti, in ottemperanza alla delibera del 24.11.94 della Commissione di Garanzia per l'Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, si danno atto che l'astensione "audio e/o video" sia da considerarsi a tutti gli effetti una forma di sciopero, in quanto tale soggetta alla L. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto sopra al paragrafo 3 del presente regolamento, che:

- i notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero, saranno trasmessi in forma ridotta, sulla base delle direttive del Direttore di Testata, senza complementarità fra parlato ed immagine, ma utilizzando immagini di repertorio, mentre nel caso di notiziari radiofonici i testi elaborati verranno letti dal conduttore;

- al personale giornalistico aderente all'astensione de quo, comunque tenuto al normale turno di lavoro, verrà effettuata una trattenuta pari, per ogni giornata di agitazione, al 45% di 1/26 della retribuzione mensile;
- la disposizione di cui al punto precedente si applica altresì ai telecineoperatori, i quali nella giornata e/o giornate di astensione audio e/o video sono tenuti anch'essi al normale turno di lavoro e, laddove richiesto dal responsabile giornalistico, ad effettuare esclusivamente le riprese finalizzate alla copertura della documentazione giornalistica.

6. COMUNICATI SINDACALI

Le Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 CNLG e 18 dell'Accordo Rai-Usigrai, potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi.

VERBALE DI ACCORDO

INTERSIND – RAI

FNSI- USIGRAI

(27 LUGLIO 1998)

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 27 luglio 1998

tra

- l'Associazione Sindacale INTERSIND, con la partecipazione della Rai-
Radiotelevisione Italiana

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l'Unione Sindacale
Giornalisti RAI

è stato stipulato il presente accordo, da valere per i giornalisti dipendenti dalla Rai- Radiotelevisione Italiana, avente ad oggetto l'applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) 4 giugno 1998, recepito dalla Convenzione stipulata in pari data tra l'Associazione Sindacale INTERSIND e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Le parti convengono che l'erogazione della somma una tantum prevista la punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data 4 giugno 1998 dalla Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa, avverrà con le competenze del mese di agosto 1998 e confermano che il valore

minimo gabellare in atto al 30 settembre 1997, è incrementato dell'importo di L. 80.000 a regime al livello di riferimento del redattore ordinario (redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale e redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, entrambi al parametro 125 in vigore in RAI), importo che verrà corrisposto in ragione di L. 40.000 a decorrere dal 1° maggio 1998 e di L. 40.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Lo stesso importo di L. 80.000 a regime verrà corrisposto ai telecineoperatori ordinari, mentre per telecineoperatori coordinatori ed i telecineoperatori inviati la stessa somma sarà ricalcolata sul parametro 135.

Le parti confermano altresì gli incrementi del valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2 C.N.L.G.) ed i corrispondenti (art. 12 C.N.L.G.), nei termini e con la modalità di cui al punto 2) del citato Accordo FIEG/FNSI del 4 giugno 1998.

Quanto al punto 6) dell'Accordo stesso (Previdenza complementare), le parti concordano di sostituire al contenuto di cui alla lett. A) il seguente testo:

- a) contributo a carico della RAI pari all'1% della retribuzione fissa annua del giornalista, calcolata sui seguenti elementi tassativamente indicati: prima voce di busta-paga (stipendio), indennità di contingenza, indennità di mensa ed indennità contrattuali forfetarie (15° comma art. 7 C.N.L.G. nella sua applicazione in RAI, maggiorazione ex art. 5 Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, indennità ex art. 14 Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni,

compenso ex art. 1 accordo 14 gennaio 1972 e successive modificazioni, indennità di residenza all'estero), nonché importi *ad personam* per i vari titoli per i quali vengono corrisposti.

Resta inteso che il contributo a carico del dipendente e la quota del T.F.R. previsti alle lett. b) e c) dello stesso punto 6 Accordo FIEG/FNSI 4 giugno 1998, si intendono da calcolare con riferimento alle modificazioni introdotte al punto a) del precedente articolo.

Le parti si danno atto che la regolamentazione dell'intera materia sarà oggetto di revisione all'atto di eventuali modificazioni della normativa generale.